

di tutte le autorità cui spetta, volta per volta, di pronunciarsi. Tali proposte, coi pareri, saranno fatte pervenire al ministro della guerra, che le sottoporrà al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

La riammissione avrà luogo per decreto Reale, e l'ufficiale riammesso conserverà il grado e l'anzianità che aveva nel ruolo degli ufficiali in congedo al quale apparteneva all'atto della riammissione, senza alcun pregiudizio dei diritti all'avanzamento degli ufficiali che lo vengono a precedere nel ruolo di quelli in servizio attivo permanente.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA,

BOSELLI — MORRONE.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: SACCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 gennaio 1917.

Reg. 138. Atti del Governo n. 10. G. MELOGRANI.

N. 85

Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, che approva il regolamento tecnico-amministrativo per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e il regolamento di procedura dinanzi al Tribunale delle Acque pubbliche.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1917, n. 29)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1916, n. 1664, e quello successivo 26 dicembre 1916, n. 1807;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri segretari di Stato per l'Interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per lo Agricoltura, per l'Industria, commercio e lavoro e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il regolamento tecnico-amministrativo e quello di procedura dinanzi al tribunale delle acque pubbliche qui uniti e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO —

SACCHI — MEDA — RAINERI —

DE NAVA — ARLOTTA.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: SACCHI.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1917.

Reg. 138. Atti del Governo n. 11. G. MELOGRANI.

Regolamento tecnico amministrativo.

CAPO I.

Elenchi delle acque pubbliche — Riconoscimento
Catasto delle utenze

Elenchi delle acque pubbliche.

Art. I.

Ufficiali del genio civile provvedono alla compilazione degli elenchi delle acque pubbliche.

Alla iscrizione in elenco si procede considerando le acque tanto isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, quanto in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, tenuto conto dell'attitudine ad essere utilizzate o comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse.

Gli elenchi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici che dopo preliminare esame e le eventuali rettifiche ne ordina la pubblicazione.

Art. 2.

L'ufficio del genio civile provvede alla pubblicazione degli elenchi mediante:

a) deposito dell'elenco nell'ufficio di prefettura della relativa provincia;

b) inserzione nel *Foglio* degli annunci legali, e nei giornali della provincia indicati dal Ministero dei lavori pubblici;

c) deposito di un esemplare di detto *Foglio* degli annunci legali nella segreteria di tutti i comuni della provincia;

d) affissione, da eseguirsi non oltre il ventesimo giorno dalla inserzione nel *Foglio* degli annunci legali della Provincia, all'albo pretorio di detti Comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare l'elenco depositato e produrre opposizione nel termine di giorni 120 a decorrere dalla data della inserzione nel *Foglio* suddetto.

Trascorso il termine per le opposizioni, gli uffici del genio civile trasmettono al Ministero dei lavori pubblici l'elenco e le opposizioni con particolareggiata relazione.

Art. 3.

Gli elenchi con i relativi decreti Reali di approvazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e inseriti nel *Foglio* degli annunci legali della provincia. Un esemplare di detto foglio deve essere depositato per 30 giorni nella segreteria di ciascun comune. Della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le dichiarazioni di utenza ai termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e richiama la pena da questo comminata nei casi di ritardo.

Riconoscimento.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento di cui al primo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve

essere diretta al ministro dei lavori pubblici e presentata in doppio originale al competente ufficio del genio civile della provincia in cui cadono le opere di presa della derivazione, o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Il detto ufficio restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

L'utente deve indicare la quantità di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata, e, in caso di utenza per irrigazione, anche la superficie dei terreni irrigati, e produrre i documenti atti a provare l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2614, nonché i tipi eventualmente necessari ad illustrare le opere di derivazione esistenti e i limiti della superficie irrigata.

Nella domanda deve essere fatta dichiarazione di domicilio.

Il richiedente deve depositare nel termine assegnatogli dall'ufficio del genio civile e non superiore a giorni 30 la somma dall'ufficio stesso ritenuta necessaria per le spese della procedura di riconoscimento.

L'utente che abbia chiesto il riconoscimento prima della entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuta, deve rinnovare la domanda in conformità delle prescrizioni del presente articolo.

Art. 5.

La domanda è affissa in copia per 15 giorni all'albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa, e un estratto di essa è pubblicato nel *Foglio* degli annunci legali della Provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque. L'Amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità.

In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del primo comma del successivo articolo 14, e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa luogo al riconoscimento della utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o, in mancanza, al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica.

Del decreto è trasmessa copia al Ministero delle finanze.

Art. 6.

Decorso l'anno di cui al primo capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o divenuto irretroattabile il decreto che respinge in tutto o in parte una domanda di riconoscimento, il ministro dei lavori pubblici ordina la rimozione di tutte le opere esistenti nell'alveo, dell'edificio di presa, nonché il ripristino delle sponde e degli argini del corso di acqua da cui si effettua la derivazione, o la riduzione delle opere nei limiti del riconoscimento.

Qualora non si ottemperi alla esecuzione nel termine prescritto, provvederà d'ufficio il Genio civile a spese dell'utente.

Catasto delle utenze.

Art. 7.

La dichiarazione di utenza per la formazione del catasto di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve essere redatta su moduli a stampa forniti dal Ministero delle finanze e presentata in doppio esemplare al sindaco del Comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato su acqua pubblica. Uno degli esemplari è restituito all'interessato con attestazione della data di presentazione.

Alla dichiarazione son tenuti tutti gli utenti non esclusi quelli che già l'avessero presentata prima dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Gli utenti di cui alla lett. b) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua devono indicare la data di presentazione della relativa domanda.

Il sindaco trasmette le dichiarazioni alla Intendenza di finanza della provincia accompagnandole con le notizie che sono a sua conoscenza e che valgano a rettificare le eventuali inesattezze.

Trascorso il termine assegnato agli utenti il sindaco ha l'obbligo di supplire d'ufficio, nel termine di un anno, alle dichiarazioni non presentate.

Art. 8.

L'Intendenza di finanza compila lo schema di catasto delle utenze esistenti nella provincia e lo trasmette al Ministero delle finanze; il quale riconosciuto regolare ne dispone la pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia e affissione per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune per la parte riguardante il rispettivo territorio.

Il Ministero delle finanze provvederà poi alla conservazione e all'aggiornamento del catasto, apportandovi le occorrenti variazioni ed aggiunte.

CAPO II.

Domanda di concessione — Istruttoria

Art. 9.

La domanda di concessione per derivare ed utilizzare acqua pubblica deve essere presentata in doppio originale al competente ufficio del genio civile, il quale restituisce allo esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. La domanda deve essere corredata del progetto di massima in originale ed in copia comprendente i seguenti documenti:

I. — Per le grandi derivazioni:

- a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico;
- b) orografia;
- c) piano generale;
- d) profili longitudinali e trasversali;
- e) disegni delle principali opere d'arte;
- f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario.

II. — Per le piccole derivazioni:

- a) relazione particolareggiata;
- b) orografia;
- c) piano topografico;
- d) profili longitudinali e trasversali;
- e) disegni delle principali opere d'arte.

Art. 10.

Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'ufficio del Genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salva la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

Qualora si riconosca che i documenti tecnici di cui all'articolo precedente debbano essere completati o regolarizzati, l'ufficio del Genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Art. 11.

Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per l'istruttoria e in generale per l'esame della domanda.

Il richiedente deve depositare le somme che l'ufficio del Genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del Genio civile.

Nel caso in cui, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione, sia preferita una di quelle posteriormente presentate, la concessione può essere subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese di istruttoria e di esame delle domande anteriori.

Art. 12.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il ministro dei lavori pubblici ritenga non ammissibile ad istruttoria una domanda, la respinge con decreto.

Se ravvisa necessaria una maggiore documentazione, o ritiene che il progetto debba comunque essere modificato, invita il richiedente a provvedervi in un congruo termine, trascorso il quale inutilmente la domanda si ritiene come non presentata, e qualora sia riprodotta prende data dal giorno della nuova presentazione.

Art. 13.

Il decreto ministeriale che dispone la pubblicazione della domanda stabilisce l'ufficio o gli uffici presso i quali domanda e documenti saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni ed i giorni nei quali il decreto dovrà rimanere affisso all'albo pretorio, il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le opposizioni.

Contemporaneamente l'ufficio del genio civile pubblica il giorno e l'ora della visita locale.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti delle espropriazioni per pubblica utilità.

Art. 14.

Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del Genio civile precedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rap-

presentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e controdeduzioni.

Compiuta l'istruttoria, l'ufficio del genio civile redige lo schema di disciplinare ed invita il richiedente a firmarlo, facendo, in caso di rifiuto, constare di questo, e trasmette quindi gli atti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15.

Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la domanda prima presentata quando non ostino motivi prevalenti di interesse pubblico, e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.

Art. 16.

Il disciplinare determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

I. — Se si tratta di derivazioni:

a) la specie della derivazione;

b) la quantità d'acqua da derivare nel caso di volume costante;

c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie sui cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;

d) il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione;

e) i salti utili in base ai quali siano stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;

f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;

g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico, per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;

h) nel caso, in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavedoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso d'acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del Genio civile;

i) nel caso di derivazione per maceratori di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene.

II. — Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) il modo e le condizioni dell'uso;

b) le cautele da osservarsi in caso di piena;

c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni.

III. — Tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;

b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;

c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di Comuni rivieraschi, a termini degli articoli 26 e 28 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664;

d) la durata della concessibile;

e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:

1° presentare il progetto definitivo;

2° effettuare le espropriazioni;

3° cominciare i lavori;

4° ultimare i lavori;

5° attuare l'utilizzazione dell'acqua.

Quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino direttamente e subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa, può l'autorità concedente accordare una graduazione progressiva nella esecuzione dei lavori e nei canoni proporzionalmente applicabili. In tal caso si debbono determinare i singoli periodi di esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

f) il termine di preavviso per l'esercizio delle facoltà di cui al primo capoverso dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e le norme per la determinazione del prezzo in mancanza di accordi;

g) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, o per le quali si intenda riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e modalità di questo;

h) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intendeva ritenerle senza compenso;

i) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio per la costruzione e l'esercizio di opere in comune, giusta l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

2) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le tensioni e le frequenze delle correnti elettriche per le linee principali di trasmissione;

3) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori.

Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

4) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione, o il tratto di acqua pubblica nel quale il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei Comuni nei quali egli farà uso dell'acqua da derivare.

Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17.

La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dall'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipata quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare della annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti, per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) le spese di sorveglianza, di collaudo ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Art. 18.

La relazione dell'ufficio del Genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari spiegazioni sui seguenti punti:

A) Se si tratta di derivazione:

1° sulla quantità d'acqua che si può cedere avuto riguardo

alle condizioni locali, alle utenze preesistenti, ed alla specie di derivazione progettata, e sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

2° sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse, che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3° sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione, e per impedire che in qualunque tempo, e specialmente nell'occasione di piene, si introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione, sia quando si usino in tutto o in parte canali esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori coi quali sia provveduto a smaltire le dette acque;

4° sopra il modo di restituire le acque, quando ne sia il caso al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5° sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile.

B) Se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2° sulle rampe e strade di accesso all'opificio, all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3° sulle cautele da richiedersi in caso di piena.

C) Tanto se si tratti di derivazione, quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1° sulla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2° sulle norme da prescriversi per regolare l'eseguimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

3° sulle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;

4° sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;

5° sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e l'utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a termini degli articoli 14 e 15 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1911, n. 1664, con la indicazione, per le concessioni ad uso idroelettrico, dei necessari calcoli;

6° sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e della igiene pubblica.

CAPO III.

Decreto di concessione e sua esecuzione

Art. 19.

Sugli atti di istruttoria corredati dello schema di disciplinare e della relazione del Genio civile, il ministro dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore delle acque.

Riconosciuta la convenienza della chiesta concessione e la inattendibilità delle opposizioni, il ministro dei lavori pubblici, in conformità al parere del Consiglio superiore delle acque, dispone che il disciplinare definitivo sia sottoscritto dal richiedente in un termine perentorio.

La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

Firmato il disciplinare il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro delle finanze, promuove il decreto Reale o emette il decreto ministeriale di concessione.

Art. 20.

Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 21.

Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio di registro al concessionario previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

Altra copia è trasmessa all'ufficio del Genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro 20 giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto.

L'ufficio del registro avverte quello del Genio civile della avvenuta consegna del decreto.

Il decreto di concessione è pubblicato con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunzi legali della provincia interessata.

Art. 22.

Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al Genio

civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 23.

Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del Genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.

Il Genio civile ne sorveglia l'esecuzione, e può ordinarne la sospensione ogni qual volta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, riferendone però immediatamente al ministro dei lavori pubblici, il quale, sentito il Consiglio superiore delle acque, provvede in merito.

Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi.

I nuovi termini sono stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque.

Art. 24.

Il concessionario per immettersi in possesso dei fondi a termine del secondo capoverso dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve provocare una ordinanza da parte del ministro dei lavori pubblici alla cui esecuzione provvede il Genio civile.

Art. 25.

Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del Genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed in particolare eseguite a regola d'arte quelle che interessano il regime idraulico, le opere e i servizi pubblici, i beni adiacenti, la sicurezza e l'igiene pubblica, nonché i diritti dei terzi, trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici.

Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo, il Genio civile ne rilascia copia al concessionario.

Art. 26.

Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata della concessione.

Nel caso previsto di graduazione dei lavori in diversi periodi il canone relativo al primo periodo decorre dalla data del decreto di concessione e quelli successivi dal principio dei periodi rispettivi.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun pe-

riodo di essa, salvo che l'ufficio del genio civile non creda di autorizzare, in via provvisoria, ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

Art. 27.

La durata della concessione per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.

In ogni caso nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti, nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.

CAPO IV.

Esercizio delle utenze — Decadenza

Art. 28.

Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso d'acqua, agli effetti della derivazione, l'ufficio del Genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori a farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52.

Art. 29.

Quando nei casi di cui all'art. 23 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione, deve presentarne domanda al competente ufficio del Genio civile corredata dei necessari documenti tecnici.

Se le opere importino alcuna delle variazioni indicate nella prima parte o nel primo capoverso dell'art. 24 del citato decreto Luogotenenziale, si procede con le norme stabilite nella prima parte dello art. 30 del presente regolamento; in caso diverso l'ufficio del Genio civile, previa redazione di apposito disciplinare, riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull'ammissibilità delle nuove opere.

Le nuove opere sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici.

Sono applicabili l'art. 11 e la lett. d) dell'art. 17 del presente regolamento, e nei casi d'urgenza il disposto dell'art. 31.

Art. 30.

Alle variazioni indicate nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 24 del decreto Luogotenenziale, 20 novembre 1916, n. 1664,

sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni.

Le variazioni nei meccanismi, di cui al penultimo capoverso dell'art. 24 del decreto Luogotenenziale, sono notificate al competente ufficio del Genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.

Art. 31.

Nei casi di urgenza di cui all'art. 25 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, l'ufficio del genio civile prima di autorizzare le variazioni od i lavori richiesti, procede alla visita locale, se necessaria, e richiede che l'utente, previa congrua cauzione, si obblighi, firmando apposito disciplinare, a indennizzare gli eventuali danni e ad osservare tutte le condizioni che siano riconosciute necessarie dall'Amministrazione.

Nel caso in cui la concessione della variazione sia ricusata, l'utente è obbligato a rimettere le cose in pristino, con comminatoria della esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, e ad indennizzare ogni danno pubblico o privato che dall'esecuzione dell'opera sia derivato.

Art. 32.

In caso di sospensione dell'esercizio della utilizzazione l'utente deve darne immediato avviso al Genio civile sotto la comminatoria di cui all'art. 36 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile, il quale riferisce al Ministero dei lavori pubblici, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 33.

Quando ai sensi dell'art. 30 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata a servizi pubblici il prefetto della provincia, di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile, all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il Ministero dei lavori pubblici.

Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto.

Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio dell'interessato o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, verbale contenente la descrizione sommaria dell'impianto stesso.

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione a suo carico a termini dell'art. 16 del decreto 20 novembre 1916, n. 1664, delle maggiori spese occorse.

Art. 34.

Tutti gli utenti di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;
- c) per mancato pagamento di due annualità del canone se dovuto;
- d) per il decorso dei termini originari o prorogati di cui all'art. 16, n. III, lett. e) del presente regolamento;

e) e nei casi di abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Prevvia diffida all'interessato nei casi di cui alle lettere a), b) ed e) del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto motivato della stessa autorità competente a fare la concessione e nelle forme per questa stabilite. Detto decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro delle finanze.

CAPO V.

Disposizioni diverse

Art. 35.

Gli effetti del primo capoverso dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 36.

La costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti possono essere, ai sensi ed effetti dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, dichiarate di pubblica utilità, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Le relative istanze corredate dei rispettivi progetti sono pubblicate nei modi previsti nel presente regolamento per le domande di concessione di acqua pubblica.

Art. 37.

Entro un anno dalla entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il Consiglio superiore delle acque procederà alla revisione delle esistenti riserve idrauliche nell'interesse ferroviario, per le eventuali variazioni.

Darà parere sulle altre riserve da imporsi a tutela dei vari interessi pubblici contemplati nell'art. 26 del citato decreto.

Le riserve saranno pubblicate nel Foglio degli annunci legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.

Le domande per derivazione d'acqua dai tratti riservati saranno ammesse ad istruttoria in quanto conciliabili col raggiungimento degli scopi cui le riserve sono destinate.

Art. 38.

Nel disciplinare sono stabiliti, ove occorra, ai comuni rivieraschi di cui all'art. 28 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, i termini per chiedere o quelli per utilizzare energia e servizi pubblici da esercitare sia direttamente sia a mezzo di altri. I primi termini non possono eccedere gli anni cinque dalla data del decreto di concessione, i secondi gli anni tre dalla attivazione della concessione.

A tale scopo i comuni presentano all'ufficio competente del Genio civile domanda corredata dei documenti atti a dimostrare il servizio pubblico cui l'energia elettrica è destinata e degli elementi tecnici e finanziari per l'attuazione.

Il Genio civile, a seguito di sommaria istruttoria, invia la domanda con i documenti e con una relazione al Ministero dei lavori pubblici, che provvede con decreto.

Trascorso il termine di cui sopra o non accolta la domanda, la concessione è liberata dal vincolo su espresso.

Ai fini della prima parte del citato art. 28, l'ampiezza del vincolo a monte della presa è calcolata con riferimento alla portata d'acqua ordinaria ed alle condizioni dell'alveo precedenti alla costruzione delle opere di sbarramento.

Art. 39.

Nei casi di cui all'art. 28, comma terzo, del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il canone supplementare è stabilito dalla data di approvazione del collaudo.

per determinare il riparto delle quote il Ministero delle finanze tiene conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 km. e del numero di ciascun comune.

Quando la forza sia trasportata fuori della provincia può essere all'amministrazione di questa attribuita una quota, non eccedente quella del canone supplementare.

Art. 40.

Per ottenere la licenza di attingimento di acqua di cui all'art. 31 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei documenti eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

Il prefetto, sentito il competente ufficio del Genio civile, provvede alla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo stesso in base alla norma di legge, da pagarsi in annualità anticipate senza deposito di cauzione.

Si applicabili alle domande e licenze le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese.

CAPO VI.

Consiglio superiore delle acque

Art. 41.

Il Consiglio superiore ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 42.

La designazione dei membri indicati nelle lettere b), c), d) ed f) dell'art. 32 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, è su richiesta del ministro dei lavori pubblici dai rispettivi uffici, presidenti o capi di corpo o collegio.

È riservata al ministro dei lavori pubblici la designazione dei membri di cui alle lettere e) e g). Per i membri di cui alla lettera f) il ministro potrà sentire le principali associazioni tecniche, agricole ed agricole.

Per i membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del citato art. 32 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati.

Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati dall'ufficio, durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 43.

Il presidente ha diritto di intervento e di voto in tutte le

adunanze del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e la presenza di almeno tre membri tecnici. È considerato membro tecnico anche l'ispettore capo delle ferrovie dello Stato.

Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Art. 44.

Il Consiglio decide su relazione di uno dei suoi membri o anche di più nei casi previsti dalle lettere a), b), c) dell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664; e negli altri che il presidente ritenga più importanti.

Se i relatori sono più, essi s'intendono costituiti in collegio per riferire sull'affare.

Quando per poter decidere convenientemente su di un affare il Consiglio riconosca la opportunità di ulteriori istruttorie può richiederne il ministro dei lavori pubblici, o può anche procedervi direttamente se trattasi di accertamenti locali.

Art. 45.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore delle acque, sarà costituito un Comitato permanente presieduto dal presidente o vice presidente del Consiglio superiore e composto di sei suoi membri, dei quali almeno due funzionari tecnici.

Il presidente del Consiglio superiore delle acque, per l'esame di speciali questioni, potrà aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Art. 46.

Il Comitato permanente esamina preliminarmente gli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque. Nei casi di urgenza prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza, quando si tratti di riconoscimenti, di ammissibilità istruttoria, di proroga di termine, e in caso di concessione di piccole derivazioni.

Art. 47.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentiti gli altri ministri interessati, si costituirà l'ufficio di segreteria, con personale delle varie Amministrazioni.

CAPO VII.

Vigilanza e contravvenzioni

Art. 48.

Gli uffici del Genio civile vigilano che siano osservate le disposizioni della legge e quelle del presente regolamento.

La vigilanza locale incombe in special modo ai funzionari del Genio civile, agli ufficiali e guardiani idraulici, ed a quelli delle bonifiche che si eseguiscano per cura dello Stato.

I detti funzionari ed agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale, possibilmente alla presenza di due testimoni, e possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione o che avessero servito a commetterla.

Se l'autente o concessionario è presente, devono interrogarlo sul fatto che costituisce la contravvenzione e chiedergli se abbia da addurre ragioni a sua discolpa.

L'accertamento delle contravvenzioni è un obbligo per tutti gli agenti giurati della pubblica amministrazione e dei comuni, per i carabinieri, per le guardie di finanza e guardie forestali.

Art. 49.

Il verbale di contravvenzione indica:

- 1° il luogo e il giorno in cui è redatto;
- 2° il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige;
- 3° il fatto che costituisce la contravvenzione e il luogo in cui commesso; se il fatto è transitorio indica, almeno in via presuntiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato; se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui si calga;

- 4° il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto;
- 5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.

Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha constatato la contravvenzione. È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni se vi sono.

Se il contravventore e i testimoni non sanno scrivere o ricusano firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.

Un degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche se gli serve di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati; se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.

Art. 50.

Nel caso di sequestro di oggetti, questi, insieme a copia del verbale di accertamento, sono consegnati, entro 24 ore dalla data del sequestro, al sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Una copia del verbale è sempre immediatamente trasmessa all'ufficio del Genio civile nella cui circoscrizione la contravvenzione fu commessa.

Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore, se questi dà sufficiente sicurezza per il pagamento delle pendenze, dei danni e delle spese alle quali possa essere tenuto; in ogni altro caso ne affida la custodia al segretario comunale.

Art. 51.

Il capo dell'ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli pervenuti allo stesso ufficio.

Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che perviene, la copia di cui al primo capoverso dell'articolo, provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possono derivare dalle seguite contravvenzioni, e aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.

Art. 52.

Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del Genio civile, con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, sulle opere pubbliche.

Art. 53.

L'intendente di finanza, o un funzionario da lui delegato, trasmette le contravvenzioni al disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, redigendo verbale che contiene la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza del contravventore, che lo redige, e il nome, cognome, la professione e il domicilio del contravventore, e contenga tutti i dati necessari per l'aspettativa di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.

Cura che siano applicate le sanzioni di cui al succitato articolo.

Art. 54.

Per le contravvenzioni al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ed al presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale, o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore, con

può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa.

Il prefetto o l'intendente può con suo decreto accettare la domanda, fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento.

Il costo delle oblazioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie

Art. 55.

Prima della scadenza delle concessioni temporanee accordate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, il concessionario che intende ottenere la proroga di cui all'art. 42 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, deve presentare domanda al competente ufficio del Genio civile nei modi indicati all'art. 9 del presente regolamento e sotto l'osservanza del-

l'ufficio del Genio civile la trasmette al Ministero dei lavori pubblici con relazione esplicativa nei riguardi dei motivi che potrebbero far meritare la proroga, e intorno alle modificazioni che si possono rendersi necessarie per le condizioni del corso d'acqua.

Art. 56.

Le derivazioni d'acqua pubblica concesse a termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora attuate, quando si tratti di opere di costruzione d'importanti impianti idroelettrici, può essere dichiarata di pubblica utilità l'esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916,

se la domanda corredata del progetto è pubblicata nei termini prescritti dal presente regolamento per le domande di concessione.

Il decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità è promosso dal Ministero dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 57.

Contro i provvedimenti dei prefetti, in dipendenza della legge 10 agosto 1884, n. 2644, che non fossero stati ancora definiti prima dell'art. 51 del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, emanati con decreto del ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Art. 58.

Nel caso di cui all'art. 44 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, la ripartizione del canone è fatta con le norme e i criteri indicati nell'art. 39 del presente regolamento.

Art. 59.

Ai funzionari dello Stato componenti il tribunale delle acque pubbliche e il Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque potrà, ove occorra, con decreto Reale, su proposta dei rispettivi ministri, applicarsi l'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 60.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il Consiglio superiore delle acque, e su proposta del ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda il Tribunale delle acque, sentito in ambedue i casi il ministro del tesoro, saranno determinate le indennità di trasferta per gli accertamenti sopra luogo, e le altre indennità complementari e speciali per l'applicazione ed esecuzione del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Art. 61.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, subito dopo l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, a rendere edotti gl'interessati con ripetute pubblicazioni del contenuto dell'art. 1° del predetto decreto Luogotenenziale e delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Altezza Reale

Il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici

BONOMI.

REGOLAMENTO

di procedura dinanzi al tribunale delle acque pubbliche

CAPO I.

Costituzione e funzionamento del tribunale delle acque pubbliche

Art. 1.

Il tribunale delle acque pubbliche, istituito con l'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, ha sede in Roma nel Palazzo di giustizia.

Art. 2.

I giudici del tribunale sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, e designati: quelli appartenenti alla magistratura dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, quelli appartenenti al Consiglio di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i membri tecnici dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il tribunale delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria, formato con personale della cancelleria della Corte di cassazione di Roma, designato dal ministro guardasigilli.

Ad esso spettano i diritti di cancelleria nella misura stabilita dalle vigenti leggi a favore dei cancellieri della Corte di cassazione.

Art. 4.

L'ufficio di cancelleria è aperto al pubblico dalle ore dieci alle ore due. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici.

In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e dall'art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, i quali che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che siano indicati dal presidente.

Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e visitati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegati.

I processi verbali, gli altri atti dei giudizi e gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume.

Art. 5.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Le notificazioni possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario od usciere deve attestare sulla copia che attesta la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

Art. 6.

La notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta.

cevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.

Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio medesimo.

Art. 7.

Il presidente con suo regolamento interno può dare le altre norme necessarie pel funzionamento degli uffici e per la trattazione delle cause.

CAPO II.

Procedura dinanzi al tribunale

Art. 8.

Ogni istanza al tribunale delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144 primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le forme indicate nell'art. 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del tribunale delle acque, delegato a norma dell'art. 11.

Art. 9.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni se la parte, cui è notificato il ricorso, risiede in Italia; di trenta, se risiede all'estero, in Europa; di novanta negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con controricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Art. 10.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine assegnato nel ricorso, o nel controricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti e col mandato, se sia stato nominato il procuratore.

Il controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora si sia avvalso della facoltà di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 11.

Tosto eseguito il deposito di cui all'articolo precedente, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale delega uno dei giudici per l'istruzione.

Art. 12.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice o personalmente o per mezzo di procuratore, iscritto nell'albo dei procuratori presso una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente, si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a pledi del ricorso.

Art. 13.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza in Roma, ed in caso negativo eleggervi il domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa l'elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione od elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia provveduto col controricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti ad una udienza successiva, cui differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive a cui sia eventualmente rinviata la causa.

Art. 14.

Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande e le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

Quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, questo si presenta in doppio originale. Il giudice appone la sua firma sugli originali, e uno di essi è rimesso all'altra parte. Questa disposizione non si applica alle domande proposte nel ricorso.

Art. 15.

I documenti presentati da una parte sono comunicati all'altra. Ove questa chieda di prenderne visione, il giudice può rinviare la causa ad altra udienza, ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

Art. 16.

Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi avanti il tribunale nel termine di tre giorni da quello da cui furono pronunziate o da quello della notificazione nel caso di contumacia, ma il giudice può dichiararle esecutive, non ostante gravame.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruzione con la maggiore celerità di procedura, e può ordinarli anche di ufficio.

Art. 17.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, che sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Art. 18.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte cui è deferito il giuramento non sia presente, o chieda un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte, ma il deferente ha, in tal caso, diritto di revocare il giuramento.

Art. 19.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza o nella sentenza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni, che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e, se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali, sia stabilito un altro termine.

Il termine decorre dalla notificazione del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

Art. 20.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice, prima di emettere l'ordinanza, ne riferisce al presidente che designa per la loro esecuzione uno dei componenti del tribunale indicati nella lettera d) dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Art. 21.

Quando si debba procedere alla verifica di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Art. 22.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile, in quanto siano applicabili.

Art. 23.

Il giudice pei mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori di Roma, può delegare le autorità giudiziarie del Regno.

Art. 24.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice procedura civile.

Art. 25.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

Art. 26.

Chi abbia interesse nella causa può intervenirevi, fino a che non si sia provveduto per la rimessione delle parti al tribunale a norma dell'art. 32.

L'Amministrazione dello Stato può sempre intervenire, nelle cause, anche fra privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento prefetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Art. 27.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, o la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

Art. 28.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al tribunale, nei tre giorni successivi alla notificazione, e che può essere dichiarata esecutiva non ostante gravame.

Art. 29.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma dell'art. 10, il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali deve notificarle al ricorrente personalmente.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compare, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa.

Nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

Art. 30.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio.

Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura

civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiara di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

Art. 31.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Art. 32.

Compiuta l'istruttoria o se le parti dichiarino di non aver bisogno di procedere ad istruzione, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione alle parti o ai procuratori presenti.

Le parti non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese ma possono presentare memorie scritte.

Art. 33.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Per la pronunziazione e la pubblicazione delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 e 368 del Codice di procedura civile.

Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive od incidentali, restando a cura della parte, che creda di rendersi diligente, di notificare all'avversario il provvedimento mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

Art. 34.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera, e di danno temuto sono proposte con ricorso al presidente del tribunale che delega con ordinanza il pretore del luogo per gli accertamenti necessari, con accesso sul luogo, e per gli altri provvedimenti contemplati nell'art. 940 del Codice di procedura civile.

L'ordinanza è notificata dal ricorrente alla controparte con citazione a comparire innanzi al pretore, che, eseguiti gli accertamenti o dati i provvedimenti occorrenti, rimette gli atti e rinvia le parti

al tribunale, fissando il giorno della comparizione dinanzi al giudice che sarà delegato dal presidente.

Se sia già stato istituito il giudizio petitorio e nominato il giudice delegato, ogni reclamo relativo al possesso è proposto al giudice delegato.

Art. 35.

Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, debbono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base al titolo III della tabella allegata alla legge 7 luglio 1901, n. 286.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza e la complessità della causa.

Art. 36.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di un anno non si sia fatto alcun atto di procedura.

Art. 37.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145 del Codice di procedura civile.

Art. 38.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza del tribunale delle acque pubbliche sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata, su cui sono scritti gli originali.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i ricorsi indicati nelle lettere *D* ed *E* dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664

Art. 39.

Il ricorso è notificato, nei termini di cui al primo capoverso dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Art. 40.

La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa o a mezzo della posta, a norma dell'art. 5, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa o al servizio, nella residenza, o nel domicilio o nella dimora.

La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo, e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Per la notificazione di cui sopra si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 41.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui e di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, o nel *Foglio* degli annunci legali della Provincia.

Art. 42.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso.

Art. 43.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso l'istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine di giorni dieci da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Art. 44.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare, all'udienza del giudice delegato o del Tribunale, oltrechè dall'avvocatura erariale, da un commissario scelto tra i funzionari di grado non inferiore a quello di capo divisione del corrispondente Ministero.

Art. 45.

Se il giudice delegato riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti; ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

Art. 46.

Se il tribunale riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lett. d) dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, decide anche nel merito.

Le decisioni del tribunale sono comunicate alle autorità cui riguardano per mezzo del Ministero, dal quale queste dipendono, ed a cui devono essere subito trasmesse dalla cancelleria del tribunale.

CAPO IV.

Mezzi per impugnare le sentenze

Art. 47.

Le sentenze pronunziate in contraddittorio od in contumacia dal tribunale delle acque pubbliche possono essere revocate dallo stesso tribunale sull'istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione della sentenza.

Art. 48.

Chi vuole agire per revocazione deve provare con quietanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di L. 100, che sarà incamerato se l'istanza sia rigettata.

Art. 49.

Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, previsto dall'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, per incompetenza od eccesso di potere, a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, o per violazione della legge, ai sensi dell'art. 517, n. 3, Codice procedura civile, si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal tribunale per disporre atti d'istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà.

Art. 50.

Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dal tribunale delle acque pubbliche si osserva il disposto dell'art. 473 del Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche nei casi previsti nei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 517 del Codice di procedura civile.

Le correzioni, in casi di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 8.

CAPO V.

Esecuzione delle sentenze

Art. 51.

Le sentenze del tribunale sono esecutive a norma dell'art. 554 del Codice di procedura civile.

Il ricorso per cassazione a norma dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

Art. 52.

L'esecuzione delle decisioni emesse sui ricorsi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

CAPO VI.

Disposizioni sul gratuito patrocinio

Art. 53.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e nella legge 19 giugno 1880, n. 5536, alleg. D, sul gratuito patrocinio, sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi al tribunale delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono.

La concessione del gratuito patrocinio è deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di cassazione di Roma.

Art. 54.

Pei ricorsi indicati nelle lettere d) ed e) del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, il presidente della Commissione può, nei casi d'urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso e gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 55.

Per tutto ciò che non sia stato regolato dalle disposizioni del presente decreto si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con RR. decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili.

Art. 56.

Le cause relative alle materie indicate nelle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che al 1° febbraio 1917 siano pendenti davanti ad una qualsiasi magistratura del Regno, escluse le Corti di cassazione, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e portate alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche sulla istanza della parte diligente mediante ricorso.

Le istanze non riassunte nel termine di un anno, decorrente dal 1° febbraio 1917, o dalla successiva cancellazione dal ruolo della causa cui si riferiscono, saranno perente.

Nel giudizio che seguirà dinanzi al tribunale manterranno i loro effetti di sentenze pronunciate e le prove che risultino dagli atti.

Art. 57.

Per le cause che al 1° febbraio 1917 si trovino in decisione presso un giudice di primo grado, o da questo già siano state decise, l'appello dalle relative sentenze sarà prodotto innanzi al tribunale delle acque pubbliche, nei termini stabiliti dall'art. 485 del Codice di procedura civile, nei modi e con le forme stabilite nel capo II del presente regolamento.

Art. 58.

Le cause che al 1° febbraio 1917 siano pendenti davanti ad una Corte di cassazione saranno decise dalla Corte stessa.

Se questa annulli la sentenza impugnata, ed ordini il rinvio della causa, questa sarà esaminata in sede di rinvio dal tribunale delle acque pubbliche, e contro la sentenza non sarà ammesso altro ri-

corso che quello preveduto nell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Art. 59.

Per le cause che al 1° febbraio 1917 si trovino in decisione presso un giudice di secondo grado, o da questo siano state decise, il ricorso per cassazione delle relative sentenze sarà proposto alla Corte di cassazione competente.

Se la sentenza sia cassata, il giudizio di rinvio sarà istituito, avanti il tribunale delle acque pubbliche, e contro la sentenza non sarà ammesso altro ricorso che quello preveduto nell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

La stessa norma sarà osservata per i giudizi di rinvio non ancora istituiti per annullamento pronunciato prima del 1° febbraio 1917.

Art. 60.

I ricorsi relativi alle materie indicate nelle lettere d) ed e) dell'art. 35 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, che al 1° febbraio 1917 siano pendenti innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, e non siano ancora passati in decisione, saranno trasmessi d'ufficio dai presidenti delle due sezioni alla cancelleria del tribunale delle acque pubbliche.

Il presidente del tribunale nominerà il giudice delegato, e fisserà l'udienza per la comparizione delle parti, con ordinanza di cui sarà data comunicazione a cura del cancelliere.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dei lavori pubblici

BONOMI.

N. 86

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fermo (Ascoli Piceno) di applicare agli effetti dell'anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1000.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1917.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917, n. 27.

N. 87

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà

al comune di Feltre (Belluno) di applicare agli effetti del triennio 1916-1918 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 400.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1917.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917, n. 27.

N. 88

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Daniele Ripa Po (Cremona) di applicare agli effetti del solo anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 250.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1917.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917, n. 27.

N. 89

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, col quale sono modificate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744, e 30 aprile 1916, n. 558, concernenti il funzionamento delle Amministrazioni comunali e provinciali durante lo stato di guerra.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1917, n. 24)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Ritenuto che le numerose chiamate alle armi di consiglieri comunali e provinciali hanno reso sempre più